

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

Art. 63

Operazione di locazione finanziaria alle imprese industriali(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte dall' articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, dall' articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzato un limite di impegno di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 500 milioni per l' anno 1992;

b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996;

c) lire 500 milioni per l' anno 1997.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.